

## SEZIONE II

<b>2.1</b>	<b>DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI PROFESSIONALI NEL COMPARTO DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE</b>
------------	---

### **2.1.1 Requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 c. 1, L.R. 38/06 e s.m.i.**

Il rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio dell'attività, fatto salvo il presupposto della maggiore età, ad eccezione del minore emancipato e fatto salvo quanto previsto per il caso del subingresso per causa di morte dall'articolo 13, comma 2, L.R. 38/06 e s.m.i. e l'assolvimento degli obblighi scolastici, sono subordinati al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver frequentato un corso professionale per lo svolgimento dell'attività, istituito o riconosciuto dalla Regione Piemonte o da altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ed averne superato l'esame finale;

b) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC), per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto già previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e dall'articolo 2 della L. 287/1991 e non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già in attività all'entrata in vigore della L.R. 38/06 e s.m.i.;

b bis) essere in possesso del diploma di qualifica di istruzione professionale dei servizi di ristorazione o della qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero, del diploma di tecnico di istruzione professionale dei servizi alberghieri, nonché del diploma di laurea in tecnologie agroalimentari, tecnologie per la ristorazione, scienza dell'alimentazione o lauree equipollenti.

c) aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di somministrazione, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS).

Il possesso del requisito professionale di cui alla succitata lettera a), è valido anche ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare.

I titoli di studio ex art. 5, c. 1, lett. b bis) L.R. 38/2006 sono da interpretare in senso sostanziale e non formale. Ciò significa che sia il diploma di istituto alberghiero che le lauree nominate ed equipollenti valgono nella misura in cui nel percorso didattico siano comprese le discipline afferenti l'attività di somministrazione. Pertanto un titolo che riferisca al comparto esclusivamente ricettivo anziché al comparto somministrazione non potrà essere ritenuto valido.

### **2.1.2 Indicazioni per il riconoscimento dei requisiti professionali relativi alla qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero di cui al comma 1 lett. b) bis e comma 4 dell'art. 5, L.R. 38/06 e s.m.i.**

Rappresenta requisito professionale:

a) il possesso di "ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE" che soddisfi i seguenti requisiti:

- 1) sia a rilievo giuridico, cioè rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia, ai sensi e per gli effetti della legge<sup>1</sup> che al momento del rilascio regola le attività di formazione professionale;
  - 2) che abbia una durata uguale o superiore alle 1000 ore;
  - 3) che dal titolo e piano di studi o allegato obbligatorio, di cui al D.M. del lavoro 12 marzo 1996, risulti una frequenza alle diverse aree disciplinari almeno uguale a quanto previsto per il corso specifico di somministrazione di alimenti e bevande.
- b) il possesso di "ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE" di specializzazione POST QUALIFICA o POST DIPLOMA che soddisfi i seguenti requisiti:
- 1) sia a rilievo giuridico, cioè rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia, ai sensi e per gli effetti della legge<sup>1</sup> che al momento del rilascio regola le attività di formazione professionale;
  - 2) che abbia una durata uguale o superiore alle 400 ore;
  - 3) che dal titolo e piano di studi o allegato obbligatorio, di cui al D.M. del lavoro 12 marzo 1996, risulti una frequenza alle diverse aree disciplinari almeno uguale a quanto previsto per il corso specifico di somministrazione di alimenti e bevande.

La frequenza ai corsi riportati nella tabella (vedi pag. 11 della presente Sezione II) rappresenta requisito professionale di cui alle lettere a) e b). Tale elenco, rappresentativo delle attività attualmente in svolgimento in Regione Piemonte, non esaurisce le tipologie di corsi già esistenti o in corso di programmazione e che potrebbero rientrare per caratteristiche qualitative in quelli previsti alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

### **2.1.3 Autorità competente alla valutazione dei titoli**

Il Comune verifica, sulla base dei titoli presentati, il possesso dei requisiti professionali.

Nel caso in cui non risulti evidente la corrispondenza tra quanto previsto alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 2.1.1 e quelli in possesso del soggetto interessato, il Comune può chiedere in prima istanza allo stesso di presentare una dichiarazione rilasciata dall'ente gestore dei corsi, che specifichi ulteriormente i programmi svolti e la pertinenza dei medesimi con l'attività per la quale si richiede l'autorizzazione, oppure rivolgersi alla Commissione tecnica regionale operante presso il settore competente (vedi punto 1.1.15).

### **2.1.4 Riconoscimento delle qualifiche professionali in favore dei soggetti provenienti da fuori Regione Piemonte**

Ai soggetti che vantano qualifiche conseguite in altre regioni, si riconosce il possesso del requisito alimentare e/o somministrazione, nel caso in cui le qualifiche medesime consentano nella regione di provenienza, l'esercizio dell'attività omologa.

A tale fine l'interessato dovrà rendere apposita autocertificazione nella quale devono essere indicate le informazioni utili ai fini dei successivi controlli da parte dell'Amministrazione comunale:

- enunciazione completa della qualifica conseguita
- indicazione della normativa della regione di provenienza in base alla quale tale qualifica è requisito sufficiente, in tale regione, per l'esercizio dell'omologa attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di commercio.
- indicazione delle autorità amministrative preposte, nella regione di provenienza, al rilascio delle autorizzazioni o, comunque, al controllo sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di commercio del settore alimentare.

---

<sup>1</sup> La principale legge di riferimento in materia di formazione professionale è la Legge 21 dicembre 1978, n. 845.

### **2.1.5 Riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero**

Il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, sia per all'attività di somministrazione che per quella del commercio nel settore alimentare, si svolge ai sensi del Decreto legislativo del 9/11/2007, n. 206 secondo le indicazioni fornite dal Ministero per lo Sviluppo Economico con Nota del 9 marzo 2009.

A tale documento ed agli ulteriori riferimenti ivi indicati si rinvia integralmente per i contenuti di principio e di dettaglio.

Il link di riferimento è il seguente:

[http://www.sviluppoeconomico.gov.it/news/dettaglio\\_news.php?sezione=news&tema\\_dir=tema2&id\\_news=543](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/news/dettaglio_news.php?sezione=news&tema_dir=tema2&id_news=543)

### **2.1.6 Funzione di supporto agli enti locali e all'utenza**

La Regione supporta gli enti locali e gli operatori commerciali fornendo indicazioni circa l'applicazione delle presenti disposizioni.